



COMUNE DI VAIANO
Provincia di Prato

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**(Approvato con D.C.C. n. 58 del 14/12/2010 e modificato con D.C.C. n. 35 del
23/07/2025)**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art 1

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme e/o resti mortali:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune;
- b) di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;
- c) di persone che al momento della morte non erano residenti nel territorio del Comune ma che:
 - c.1) abbiano trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistite;
 - c.2) abbiano trasferito la residenza presso parenti di 1° grado residenti in altri Comuni, purché non siano trascorsi più di cinque anni dal trasferimento stesso;
 - c.3) abbiano parenti di 1° grado residenti nel Comune di Vaiano, purché siano stati essi stessi residenti nel Comune per almeno tre anni;
- d) di persone, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

In ragione della carenza di posti disponibili la Giunta Comunale, informato il Consiglio Comunale, può escludere temporaneamente dalla inumazione le salme appartenenti alle categorie di cui alle lettere c.2) e c.3)"

- e) Di persone non comprese nei punti precedenti, ma che siano possessori di una concessione perpetua;
- f) Il diritto all'inumazione è previsto se rispondenti alle norme della Legge Regionale 18/2007 art. 3 (Trasporto da Comune a Comune nell'ambito regionale senza l'obbligo della doppia cassa).

- g) In ogni altro caso le salme potranno essere accolte solo per la tumulazione.

Art 2

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o loculo.

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - CAMERA MORTUARIA

Art 3

Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso.

Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art 4

Nel caso venga costruita nel territorio del Comune una camera mortuaria vi sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni, decorso tale periodo la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art 5

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 74 del DPR 396/2000.

Art 6

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno. Le inumazioni vengono eseguite in fosse separate.

Art 7

Le esumazioni ordinarie d'ufficio in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni, possono essere eseguite dopo dieci anni dalla data dell'ultima inumazione.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune, salva la possibilità da parte dei parenti di sistemazione

dei resti in cassetta ossario per essere deposte a) in ossarietto, b) in loculo già precedentemente concessi.

Le salme eventualmente non decomposte potranno essere adeguatamente trattate per la ripresa del processo di mineralizzazione.

Art 8

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia, con comunicazione scritta all'intestatario della concessione, o quando questi sia deceduto o irreperibile ai familiari più prossimi. Nel caso di inesistenza o impossibilità a rintracciare i familiari con pubbliche affissioni da effettuare all'ingresso del cimitero.

Art 9

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto dell'esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'Ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per il periodo di un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione. Altri eventuali oggetti comuni rinvenuti durante le operazioni di cui sopra saranno, a cura dell'Ufficio, inseriti nelle cassette ossario.

TUMULAZIONI E TRASLAZIONI

Art 10

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta nell'apertura dei sepolcri, nella deposizione della salma e nella chiusura del sepolcro stesso.

Art 11

Nelle tumulazioni è fatto divieto di sovrapporre un feretro all'altro.

Art 12

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge. Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'Ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente e le eventuali spese saranno sempre a carico dei concessionari medesimi

Art 13

L'eventuale estumulazione delle salme, per essere traslate in altre sepolture o in altri Cimiteri, è sempre consentita nel rispetto della normativa in materia. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione. Se deteriorati dovranno essere riparati, e comunque sempre ricoperti da una cassa di zinco.

Quando, in occasione di aperture di loculi, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti. I loculi concessi per l'occupazione da parte delle salme o comunque riaperti per una qualsiasi operazione cimiteriale, debbono essere richiusi a mezzo di muretto di mattoni e non tramite lastre di gesso o comunque prefabbricate.

Art 14

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

E' tuttavia consentita, su richiesta ed alla presenza dell'Autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate sparse per distruzione di feretri. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri, è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario. Delle operazioni suddette dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'operazione, dal familiare o da un interessato presente, nonché dal Sanitario se vi abbia assistito. Qualora in tali operazioni possa figurarsi il reato previsto dall'art 411 del codice penale, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.

CONCESSIONI

Art 15

Nell'interno del Cimitero, il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

Uso trentennale di loculi

a) singoli costruiti dall'Amministrazione;

b) Uso trentennale di loculi ossari ad uno o più posti.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, per 20 anni.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano, entro due anni dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni le salme tumulate potranno essere estumulate e, in caso di non completa mineralizzazione, inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari. I resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comune. Loculi ed ossari così resi liberi ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune saranno assegnati ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale previa corresponsione della relativa tariffa.

La tariffa, sia delle concessioni sia dei diritti relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposito atto degli organi competenti

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali del Comune.

L'emanazione dell'atto

formale di concessione sarà effettuata dal Comune, previa corresponsione della relativa tariffa, e presentazione di quietanza agli uffici comunali.

Art 16

Nei casi delle concessioni di loculi di vecchia data, che avevano la dizione "in perpetuo", può essere concesso l'uso del loculo stesso per la deposizione di salme di eredi del defunto, fatta salva la completa mineralizzazione della salma originariamente deposta.

La nuova concessione interrompe quella originaria e viene assoggettata alle norme previste per le tumulazioni ordinarie.

È fatto obbligo di raccogliere i resti mortali del primo concessionario in cassetta ossario per la deposizione nel loculo stesso.

Art 17

Per ottenere una delle concessioni previste nei precedenti articoli l'interessato dovrà compilare specifico modello indicando:

- a- Generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b- Specie della concessione richiesta; Indicazione specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro;
- c- Formale impegno ad eseguire le operazioni di raccolta in cassetta ossario e deposizione previste in questo regolamento.
- d- Attestazione del pagamento della tariffa alla Tesoreria del Comune.

USO DEI LOCULI

Art 19

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di una sola salma oltre ai resti mortali di suoi parenti od affini, se vi sia spazio disponibile.

Art 20

Entro tre mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul

loculo la lapide sulla quale dovrà essere indicato il nome, il cognome e la data di morte della salma tumulata.

E' consentita l'iscrizione di altri dati anagrafici e di una epigrafe.

Art 21

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità.

Per lo svolgimento di detti servizi può essere determinato un costo, in relazione alle operazioni cimiteriali da sostenersi.

Art 22

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire nel termine di sei mesi qualora questi risieda in Italia o dodici mesi se residente all'estero (termine da notificarsi secondo le norme del Codice di Procedura Civile) tutte le riparazioni ordinarie e quelle straordinarie stabilite dall'Amministrazione.

Decorso inutilmente detto termine il concessionario o gli eredi saranno dichiarati decaduti dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno. Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

Nel caso di manufatti pericolosi l'Amministrazione provvederà con immediatezza alla rimozione di quanto pericoloso; la rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero, per le inumazioni, con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Art 23

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del Cimitero.

In tal caso l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un altro loculo o manufatto, sempre nello stesso Cimitero, corrispondenti a quelli della concessione originaria ed alle stesse condizioni di questa. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nell'ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

Art 24

I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purché sia assicurata la stabilità e la durevolezza.

Art 25

Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, a cura del Comune, potrà essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. E' consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.

L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo.

Art 26

I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione rimanendo nella disponibilità della stessa.

I familiari hanno la facoltà di richiedere i segni funerari rimossi al momento dell'esumazione.

OPERE DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

Art 27

Le opere di giardinaggio all'interno del cimitero sono curate all'Amministrazione o da ditte dalla stessa autorizzate.

Art 28

La sistemazione del verde è programmata dall'Amministrazione. La manutenzione dei sepolcri con relative operazioni di giardinaggio

(esclusa la fornitura di piante, vasi, ecc.) possono essere espletati dalla Amministrazione per garantire il decoro del cimitero, con pagamento dei costi per i servizi svolti.

Qualora e fin quando l'Amministrazione comunale non istituirà il relativo servizio, l'onere dei servizi di manutenzione e di pulizia dei manufatti sepolcrali è a carico del concessionario.

Art 29

Davanti alla lapide dei loculi concessi dall'Amministrazione è consentito il collocamento di oggetti artistici di genere funerario o di vasi per fiori recisi o artificiali.

PULIZIA DEI CIMITERI

Art 30

Il servizio di pulizia interno del cimitero è a carico all'Amministrazione Comunale. E' sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

Art 31

La vigilanza sanitaria sul cimitero del Comune è esercitata dall'Autorità Sanitaria.

Art 32

Gli orari di apertura e di chiusura del cimitero sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel cimitero oltre l'orario di apertura e chiusura.

Art 33

Nel cimitero è consentito l'ingresso ai soli pedoni, fatta eccezione per i carri funebri e altri mezzi di servizio o per l'accesso di soggetti disabili.

Art 34

E' vietato introdurre nel cimitero animali, se non al guinzaglio. E' vietata l'introduzione, senza apposito permesso, di oggetti ingombranti. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati, o sanzionare tutto ciò che contravviene alle norme precedenti.

Art 35

In vicinanza e nell'ambito dell'area cimiteriale sono vietati:

- a) l'accattonaggio e la questua;
- b) tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti;
- c) rimuovere e portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE

Art 36

E' assolutamente vietato al personale addetto ai cimiteri assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi.

E' altresì vietato al personale stesso, in caso di affidamento in gestione, partecipare direttamente o indirettamente ad altre imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

DISPOSIZIONI INERENTI LA CREMAZIONE E LA DISPERZIONE DELLE CENERI

Art 37

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 130/2001 relativo al sistema autorizzativo per la cremazione delle salme, in base alle di-

sposizioni della Legge Regione Toscana 29/2004, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere: 1) tumulate in ossarietto, 2) inserite in loculo già occupato dalla salma di un parente 3) inumate, 4) consegnate ad un affidatario che dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. 5) disperse con le modalità di cui agli articoli che vanno dal 37bis al 37septies.

(abrogato)

Art 37bis

Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri

1. Il Comune di Vaiano tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:

- sono deceduti nel territorio del Comune di Vaiano;
- sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990.

2. Il Comune di Vaiano autorizza la dispersione, oltre che negli ossari comuni dei cimiteri, articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990, nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
- in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
- nei corsi d'acqua e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti.
- in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
- fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.

Art 37ter

Forme di manifestazione della volontà alla dispersione delle ceneri.

1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;

- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile).

In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà sopraindicata, deve considerarsi valida, in base ai fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione resa in conformità alla normativa vigente. Per familiari si intende il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile

Art 37Quater

Soggetti legittimati a presentare istanza ed eseguire la dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.

2. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi, provvede uno di quelli indicati all'art. 3 lett. d) della L. n. 130/2001.

3. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.

4. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.

5. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario.

6. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto.

7. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali.

8. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione

Art 37Quinquies

Richiesta di dispersioni delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

Art 37Sexies

Competenza al rilascio della dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, nei casi di cui al comma 1, art.37bis compete all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vaiano, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro Comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaiano che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e controlla, altresì, l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati designati ad eseguire dette operazioni.

4. L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vaiano comunica al Servizio cimiteri del Comune stesso le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.

5. Se la dispersione delle ceneri è richiesta per luogo situato al di fuori del territorio del Comune di Vaiano, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune in cui si trova il luogo di dispersione delle ceneri ed ottenere da tale ultimo Ente il relativo nulla osta.

Art 37Septies

Formalità delle operazioni di dispersione

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cimiterio comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.

2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Vaiano.

3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.

4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette

Art 38

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire norme di dettaglio relative alla conservazione delle ceneri.

Art 39

L'accettazione delle ceneri è prevista, in deroga all'art 1, anche per quei defunti che non erano residenti in vita nel territorio comunale sia per la collocazione negli ossarietti o nei loculi.

Per tale servizio può essere stabilita una tariffa

Art 40

In caso di consegna delle ceneri all'affidatario, per il rispetto dell'art. 7 della Legge Regionale 29/2004, sarà apposta una targa con i dati del defunto sul muro di cinta interno del Cimitero Comunale.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art 41

Nel caso di inadempienze e/o opere eseguite all'interno del Cimitero Comunale arbitrariamente ovvero in contrasto con quanto previsto dal vigente regolamento e nel caso di collocazione di oggetti senza la preventiva autorizzazione del Comune o tali da deturpare il decoro del luogo, si adotteranno i provvedimenti di rimozione, demolizione e/o sanzionatori previsti dalla normativa Edilizio-Urbanistica vigente, dal Regolamento Edilizio Comunale, dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla vigente normativa in materia.

Art 42

Tutte le persone che svolgono attività nell'interno dei cimiteri o comunque lo frequentino, debbono usare il massimo rispetto ai visitatori, ai manufatti ed alle opere di qualsiasi natura ivi esistente.

Art 43

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.

Art 44

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari, secondo leggi o regolamenti generali, sono punite con sanzione amministrativa

pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000.

Art 45

Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipula del relativo atto.

Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona dei defunti già tumulati nei manufatti di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti, anche temporali, dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

Art 46

Qualora sia accertato che un loculo è abbandonato per incuria o per morte di ogni avente diritto e che la tumulazione è avvenuta da almeno 50 anni si provvederà alla procedura di revoca della concessione. Pronunciata la decadenza della concessione si provvederà alla traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Il loculo così reso libero ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

Art 47

Per quanto eventualmente non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono abrogate tutte le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.